

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14/06/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Formano oggetto di controversia, per la cui risoluzione il ricorrente ha adito l'ABF il 29.8.2011, il tasso di interesse applicato sui finanziamenti accordati dalla banca convenuta attraverso una carta di credito sottoscritta dal ricorrente il 14.6.2008 e i contenuti del rapporto contrattuale. Tale rapporto, instauratosi con un altro intermediario di diritto estero comunitario operante in Italia – attraverso una non meglio qualificata società, denominata [...] – era stato successivamente acquisito dalla banca resistente nell'ambito dell'acquisizione di un ramo d'azienda.

Il contenzioso è insorto in occasione della chiusura della carta, richiesta dal ricorrente il 30.6.2010, con la pretesa della banca convenuta del pagamento del saldo finale del conto, determinato al 18.7.2010 nella misura di € 1.758,91 oggetto di un RID rifiutato dalla banca di appoggio del ricorrente. Conseguentemente, a partire dal 23.9.2010 la banca convenuta ha esperito distinti solleciti

preannunciando, in caso di mancato pagamento, l'iscrizione in uno o più sistemi di gestione di informazioni finanziarie. Ne è scaturito un fitto scambio di corrispondenza nel corso della quale il ricorrente, assistito anche dal legale di un'associazione di consumatori, contestava la legittimità dell'importo rivendicato dalla banca richiedendo l'esibizione della documentazione contrattuale a suo tempo sottoscritta e il conteggio analitico degli interessi applicati. Lamentava, in particolare, il cliente di non essere stato informato – all'atto della sottoscrizione del contratto avvenuta al di fuori della dipendenza bancaria, ovvero “fuori sede” – che la carta in questione non fosse uno strumento di pagamento, come egli riteneva, ma un vero e proprio finanziamento produttivo di onerosi interessi e che la clausola del tasso *revolving*, mancando il consenso del titolare, fosse stata arbitrariamente applicata.

Rispondeva la banca, da ultimo, con nota del 26.1.2011, affermando che “la carta nasceva con modalità di rimborso rateale pari al 5% del saldo”, opzione, a suo dire, riportata in ogni estratto conto e modificabile in qualsiasi momento, anche per telefono, su richiesta del titolare della carta e “riportata nella lettera di accompagnamento con la quale è stata recapitata la Carta”. Quanto alla determinazione degli interessi, la banca assicurava il rispetto della normativa antiusura, sottolineando che i tassi applicati fossero indicati nel contratto a suo tempo sottoscritto e negli estratti conto inviati mensilmente.

In merito alla documentazione pretesa dal cliente, la convenuta allegava “la richiesta di carta ... pervenuta presso i nostri uffici, corredata della documentazione a supporto dell'identificazione”, “le condizioni economiche aggiornate e le condizioni generali di contratto in vigore”. Condizioni, queste ultime, quindi valide per le carte di nuova emissione ma non necessariamente coincidenti con quelle vigenti all'atto della sottoscrizione della carta in questione e pertanto non pertinenti ai fini della presente diatriba. Infine, nell'aggiornare a € 1.873,74 il saldo a debito della carta, la banca resistente invitava il cliente a regolare la propria posizione.

La controversia è stata proposta all'ABF con ricorso del 29.8.2011, con il quale il ricorrente, eccependo il vizio del consenso sull'applicazione del tasso “revolving”, riconosce il proprio debito nella misura di € 1.000,00 ma non per i restanti euro 873,44, definiti di “meri interessi”, e chiede un risarcimento nella misura, a suo dire determinata in via equitativa, di euro 1.000,00.

Nelle controdeduzioni rassegnate il 20.12.2011 l'intermediario, ripercorrendo l'intera vicenda, riafferma la legittimità del proprio comportamento senza peraltro produrre specifici elementi documentali, sottolineando altresì che la richiesta di indennizzo non è supportata da alcun elemento, non emergendo alcun danno a carico del cliente. Chiede pertanto che il ricorso venga respinto.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Elementi salienti della controversia, sui quali il Collegio ha ritenuto di soffermarsi, sono: il contratto sottoscritto dal cliente, gli interessi addebitati, l'effettivo utilizzo della carta, il danno di cui il cliente rivendica l'indennizzo.

In ordine alla documentazione contrattuale versata in atti dalle parti il Collegio osserva che la copia di contratto esibita dalla banca resistente - in più occasioni sollecitata a presentare la documentazione pertinente al rapporto - appare incompleta, in gran parte illeggibile e pertanto utilizzabile solo limitatamente. In particolare, la prima pagina del contratto, sottoscritta dal cliente, non contiene alcun riferimento al pagamento rateale e alla produzione degli interessi.

Sicché non appare provata l'affermazione della banca resistente secondo la quale la modalità di pagamento rateale fosse prevista sin dalla fase iniziale del contratto, né risulta che tale modalità sia stata, consapevolmente o inconsapevolmente, sottoscritta. In altri termini, se da un lato risulta incontestato che il ricorrente abbia sottoscritto la domanda di rilascio di una carta di credito, non risulta documentato in atti che il ricorrente abbia sottoscritto una carta con tipologia *revolving*, non risulta quindi che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento. Con la conseguenza che il rapporto di finanziamento che incontestabilmente è intercorso tra le parti, ancorché scarnamente documentato in atti, non è conforme al dettato dell'art. 117 del Testo unico bancario (d.lgs. 1.9.1993, n.385, cd. TUB), sia con riguardo alla forma scritta prescritta per i contratti di finanziamento sia con riguardo all'indicazione del tasso. Per giunta, osserva questo Collegio, con riferimento alle modalità di collocamento del contratto medesimo, avvenuto al di fuori delle dipendenze della banca, che la società terza, intervenuta anche ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, e non meglio qualificata dalla banca convenuta, non sembra

corrispondere ai requisiti richiesti dalla anche allora vigente disciplina in materia che prescrive che il collocamento fuori sede da parte di banche dei propri prodotti e servizi venga attuato per mezzo dei propri dipendenti e promotori finanziari, nonché di altre banche o SIM e delle rispettive reti di promotori finanziari, delle Compagnie assicurative e dei rispettivi agenti assicurativi (cfr. Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza, circ. n. 229, titolo III, cap.2). Da tutto quanto precede consegue, a norma del comma 3 del citato art. 117 del TUB, la nullità del contratto di finanziamento posto in essere tra le due parti, in quanto "stipulato" con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore.

Quanto alle conseguenze di tale nullità, è avviso di questo Collegio che incomba sul ricorrente, in virtù dell'art. 2033 c.c., l'obbligo di restituzione, per la parte ovviamente non ancora rimborsata all'intermediario, delle somme ottenute in prestito a seguito dell'utilizzo della carta - somme che il ricorrente ammette di aver fruito per un importo indicativamente riconosciuto in euro mille - e che su dette somme debbano essere applicati gli interessi, al tasso legale, data l'assenza di una valida pattuizione recante una diversa indicazione (art. 1284, comma 3, c.c.) e senza alcuna capitalizzazione (art. 1283 c.c.).

La determinazione delle reciproche partite di dare e avere dovrà essere operata dall'intermediario, tenendo in debito conto, da un lato, i finanziamenti effettivamente utilizzati dal ricorrente a partire dalla data iniziale del rapporto (giugno 2008) con l'aggiunta degli interessi legali semplici, e, dall'altro, i versamenti via via effettuati dal medesimo fino al 30.6.2010, data di estinzione della carta.

Quanto, infine, al risarcimento rivendicato dal ricorrente nella misura di euro mille, la richiesta risulta priva di elementi probatori e pertanto non può essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE